

Allgemeines Treuunternehmen

N. 2 - Dicembre 1998

In questo numero:

- **Il segreto professionale in materia fiduciaria nel Liechtenstein**
- **L'introduzione dell'Euro nell'Unione Monetaria Europea**
- **Aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 1° gennaio 1999**

Il segreto professionale in materia fiduciaria nel Liechtenstein

1. Generalità

Oltre allo speciale rapporto di fiducia e discrezionale fra il committente (cliente) ed il mandatario (p.es. avvocato, fiduciario), alla sfera della segretezza in materia fiduciaria spetta un ruolo importante.

L'ordinamento giuridico del Liechtenstein dispone da decenni di numerose norme di legge che regolano ampiamente la tutela dei diritti della personalità. Da esso deriva la tutela della sfera della segretezza, che viene infranta unicamente da norme di legge se la salvaguardia di interessi superiori giustifica la rottura di questa tutela. La rottura di queste norme di tutela viene tratteggiata qui di seguito in una forma generalizzata ed introduttiva.

In questo articolo non si entra dettagliatamente nel merito della tutela della segretezza in materia bancaria.

2. Obblighi di segreto professionale

Le leggi del Liechtenstein valide per i depositari di segreti professionali che operano nel settore dei servizi finanziari (avvocati, fiduciari, revisori dei conti /

società di revisione ed agenti di brevetti) elencano tutti i doveri di segretezza espressamente imposti al depositario di segreti professionali, le disposizioni delle singole leggi avendo lo stesso contenuto. Il dovere della segretezza si estende a tutte le incombenze affidate al depositario di segreti professionali ed ai fatti ad esso divenuti noti nella sua veste professionale, per la cui segretezza il committente ha un giustificato interesse. Al depositario di segreti professionali compete il diritto alla segretezza anche in procedimenti giudiziari ed in altri procedimenti amministrativi. Ciò di volta in volta tenendo conto delle norme di diritto procedurale. Le norme di legge prescrivono che il diritto alla segretezza stessa non possa essere eluso da provvedimenti, come ad esempio audizione di assistenti del depositario di segreti professionali o rilascio o sequestro di atti scritti.

In linea di massima fra i depositari di segreti professionali ed i loro committenti dovrebbe esistere un rapporto contrattuale in base al quale il depositario di segreti professionali fornisce i suoi servizi nell'interesse del commit-

tente. Il depositario di segreti professionali salvaguarda il diritto alla segretezza nell'interesse del committente (cliente) e rispetta le norme di diritto procedurale in materia.

3. Legge fiscale

Nella legge fiscale del Liechtenstein del 30 gennaio 1961 (Gazetta Ufficiale del Liechtenstein 7/1961) nell'art. 7 (Obbligo di mantenere il segreto) al terzo comma viene enunciato che in ordine alle imposte che devono essere corrisposte da società holding e ditte di sede esiste un segreto fiscale assoluto. Il Liechtenstein ha rinunciato a stipulare con altri stati convenzioni contro la doppia imposizione. Solo con la Svizzera e l'Austria esistono accordi fiscali, che però escludono le società holding e di sede.

4. Tutela di diritto penale dei doveri di segretezza professionale

L'importanza che la legislazione del Liechtenstein attribuisce al debito rispetto dei doveri di segretezza professionale trova riscontro nelle sanzioni

penali regolate dalla legge. La divulgazione o lo sfruttamento di un segreto affidato o reso accessibile ad un depositario di segreti professionali è punito con una pena detentiva fino a 6 mesi o con una pena pecuniaria fino a 360 tas- si giornalieri, presupposto però che la divulgazione o lo sfruttamento di un segreto siano idonei a violare un giustificato interesse del committente o di una terza persona. Le sanzioni penali non sono rivolte solo contro il depositario di segreti professionali, ma anche contro i suoi assistenti nonché contro le persone ad essi equiparate. Viene così garantito che il bonus di fiducia verso il depositario di segreti professionali a norma della tutela del segreto venga esteso anche ai suoi collaboratori.

5. Tutela dei doveri di segretezza professionale in procedimenti giudiziari

I doveri di segretezza professionale dei depositari di segreti professionali nei procedimenti civili e penali sono in naturale contrasto con l'obbligo di testimoniare davanti ai tribunali.

Nei procedimenti civili i depositari di segreti professionali possono far valere il diritto di rifiutare di testimoniare, la formulazione nelle relative norme non è però uguale. Un avvocato può invocare il suo diritto a rifiutare di testimoniare, perché deve attenersi al segreto professionale su fatti che gli sono stati resi noti dal suo committente nella sua veste di avvocato. Per altri depositari di segreti professionali, il diritto al rifiuto di testimoniare può essere invocato per fatti sui quali non si può riferire senza violare l'obbligo del segreto professionale, riconosciuto dallo Stato al deposi-

tario di segreti professionali. Resta riservata la possibilità di richiedere al mandatario del segreto un valido esonero dal dovere di segretezza. Inoltre anche per l'avvocato il committente è il mandatario del segreto, cosicché anche in questo caso può avvenire un esonero dal dovere di segretezza. Il differente testo delle norme difficilmente potrebbe portare ad un diverso risultato nella procedura civile.

Nella procedura penale gli avvocati, i revisori dei conti e gli agenti di brevetti quali depositari di segreti professionali sono esonerati dal deporre su fatti loro affidati dal loro committente nell'esercizio della loro professione. Di una pari fattispecie di esonero non beneficiano i fiduciari.

6. Tutela dei doveri di segretezza professionale in rogatorie

Nelle rogatorie di autorità penali straniere l'assistenza in Liechtenstein si limita in linea di massima a procedimenti penali per delitti penali comuni. Il Liechtenstein non concede assistenza giudiziaria in relazione a delitti tributari. La legge del Liechtenstein sull'assistenza giudiziaria tiene conto espressamente della tutela della sfera della segretezza e pertanto subordina la rogatoria pervenuta dall'estero ad un'ampia regolamentazione. La legge sull'assistenza giudiziaria stabilisce che nell'esecuzione di rogatorie la tutela della sfera della segretezza debba essere rispettata secondo le disposizioni sul diritto di rifiuto di testimoniare del codice di procedura penale del Liechtenstein e fa inoltre riferimento alle altre leggi e decreti del Liechtenstein che tutelano la sfera della segretezza.

Oltre alla tutela della segretezza esistono numerosi mezzi d'impugnazione (corso delle istanze) che devono proteggere il committente nei suoi legittimi interessi.

L'introduzione dell'Euro nell'Unione Monetaria Europea

L'introduzione dell'Euro è entrata nella fase finale. All'Unione Monetaria Europea (UME) "Euroland" prenderanno parte dapprima complessivamente 11 Stati dell'UE.

Inghilterra, Danimarca, Grecia e Svezia hanno fatto uso dell'opzione di non entrare subito a far parte dell'unione monetaria o non hanno soddisfatto i criteri di Maastricht per la partecipazione.

Le imminenti ulteriori fasi di introduzione sono le seguenti:

1° gennaio 1999

Partenza dell'Unione Monetaria Europea. La responsabilità della politica monetaria di "Euroland" è affidata alla Banca centrale europea. I cambi fra le valute nazionali fra gli stati membri e l'Euro sono stati fissati inderogabilmente. L'ECU verrà sostituito dall'Euro nel rapporto di 1:1.

Fase transitoria dall'1.1.1999 al 31.12.2001

Le banconote e le monete nazionali degli 11 stati membri continuano a restare mezzi legali di pagamento. L'Euro in questa fase esiste solo come moneta contabile. Le Borse di "Euroland" quoteranno e contratteranno in Euro.

1° gennaio 2002

Introduzione in "Euroland" di banconote e monete Euro.

Fase transitoria dall'1.1.2002 al 30.06.2002

Le banconote e le monete Euro vengono messe in circolazione.

I conti bancari che al 31.12.2001 sono ancora nelle valute nazionali degli stati membri, vengono convertiti automaticamente in Euro ai cambi fissi stabiliti il 31.12.98 per il 1.1.2002 e riportati in un conto in Euro.

1° luglio 2002

L'Euro è l'unico mezzo legale di pagamento in "Euroland". Le valute nazionali degli stati membri perdono la loro peculiarità di mezzi legali di pagamento.

Ripercussioni sul Liechtenstein dell'Unione Monetaria Europea

Il Liechtenstein in base al trattato valutario con la Svizzera fa parte dell'area valutaria del franco svizzero e manterrà il franco svizzero come principale valuta nazionale. Le banche della Svizzera e del Liechtenstein svolgono le loro operazioni di pagamento elettronico tramite un apposito speciale sistema di clearing, il SIC. Per le operazioni di pagamento elettronico in Euro è previsto un sistema simile, che si chiamerà Euro SIC. Tramite la Swiss Euro Clearing Bank (SECB), Francoforte, viene cercato un collegamento con il sistema di pagamento interbancario europeo TARGET.

A partire dal 1° gennaio 1999, presso le banche del Liechtenstein i conti in valute nazionali europee degli stati membri dell'Euroland possono essere converti-

te in Euro. Grazie all'eliminazione delle diverse valute nazionali si possono ridurre le spese di tenuta dei conti. I cambi fissi applicabili verranno stabiliti al 31 dicembre 1998 alle ore 11.30. L'attuale banda delle valute nazionali rispetto all'ECU dovrebbe anticipare in misura più o meno grande i cambi fissi. In generale c'è da constatare che l'Euro per l'investitore in azioni o obbligazioni non comporta una rivalutazione del suo portafoglio titoli, ma solo una conversione al tasso di cambio fissato irrevocabilmente. Non si prevedono quindi perdite da conversione.

Sebbene il Liechtenstein come membro dell'Area Economica Europea non faccia parte dell'Unione Monetaria Europea (UME), l'introduzione dell'Euro avrà ripercussioni anche nell'area valutaria del franco svizzero (Svizzera/Liechtenstein). Raccomandiamo di adottare per tempo eventuali provvedimenti ed offriamo volentieri i nostri servizi di consulenza.

Aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 1° gennaio 1999

Come in Svizzera, nel Liechtenstein a far corso dal 1° gennaio 1999 i vecchi tassi d'imposta sul valore aggiunto verranno aumentati come segue.

Definizione	Tasso d'imposta finora	Tasso d'imposta dal 1.1.1999
Tasso normale	6.5%	7.5%
Tasso ridotto	2%	2.3%
Tasso speciale	3%	3.5%

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5
Casella postale 83
FL-9490 Vaduz
Principato di Liechtenstein

Telefono +(41 75) 237 34 34
Telefax +(41 75) 237 34 60

Questa pubblicazione viene edita anche in tedesco, francese ed inglese.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legaie.